

# Con la mini voluntary sanatoria solo per gli anni di violazione del monitoraggio

## SANATORIE

**Sembra escluso l'italiano ex residente all'estero ma non iscritto all'Aire**

**Non regolarizzabili i redditi da lavoro non dichiarati**

**Michela Folli**

**Marco Piazza**

Mini-voluntary ancora con zone d'ombra dopo il provvedimento attuativo e la circolare 12/E del 2018. Il campo di applicazione appare estremamente circoscritto. La circolare ribadisce che la richiesta può essere presentata per sanare le violazioni relative alle attività depositate ed alle somme detenute all'estero alla data del 6 dicembre 2017 da parte di contribuenti che siano o siano stati residenti in Italia e che:

1) in precedenza siano stati residenti all'estero e iscritte all'Aire;

2) oppure abbiano prestato la propria attività lavorativa, in via continuativa, all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (ex frontalieri).

Dal provvedimento e dalla circolare si comprende che la sanatoria può riguardare solo i periodi d'imposta in

cui il contribuente abbia riacquisitato (anche temporaneamente) la residenza fiscale in Italia o siano venute meno le condizioni di esonero dalla compilazione del quadro RW per aver cessato o sospeso l'attività continuativa di lavoro nel Paese estero (circolare 28/E del 2011). Inoltre si comprende che le violazioni per non aver dichiarato i redditi sono regolarizzabili solo per le stesse annualità in cui sono state commesse le violazioni di monitoraggio fiscale, che costituiscono il presupposto oggettivo necessario affinché le attività detenute all'estero possano essere sanate tramite la procedura.

Possono essere oggetto della procedura anche le somme e le attività derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa. A differenza del ravvedimento, la sanatoria è ammessa anche nei casi di omessa dichiarazione.

Sono molti, tuttavia, i casi che paiono esclusi o incerti. Per esempio:

1) un cittadino italiano che è stato effettivamente residente all'estero, ma si è dimenticato di iscriversi all'Aire potrebbe essere escluso dalla sanatoria, perché la motivazione del provvedimento e la circolare parlano di soggetti "rientrati";

2) il cittadino straniero che abbia preso la residenza in Italia omettendo di compilare il quadro RW pare escluso dalla mini voluntary, che parla di soggetti "rientrati";

3) non è possibile sanare i redditi prodotti dalle attività all'estero dai frontalieri nei periodi in cui vi era esonero dal monitoraggio ma non dall'obbligo di dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti in Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 7.500 euro. Non sono invece tassabili in Italia solo i redditi dei frontalieri con la Svizzera (risoluzione 38/E del 2017) e alcune retribuzioni pensioni e indennità provenienti dal Vaticano (articolo 3, Dpr 601/73).

4) Anche in assenza di una conferma diretta, sembra che la procedura riguardi anche le attività (detenute al 6 dicembre 2017) costituite con redditi di fonte estera, connesse con attività di lavoro svolte in via continuativa all'estero, ma percepiti dopo il rientro in Italia (ad esempio, pensioni, indennità di fine rapporto, compensi professionali percepiti in ritardo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



## I punti principali

### La determinazione degli importi dovuti

La procedura si perfeziona con il versamento del 3 per cento, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.

Qualora il valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sia pari a zero o negativo, ai

fini della determinazione degli importi su cui applicare l'aliquota del 3 per cento occorre considerare il valore e la giacenza al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente al 2016, in cui almeno una di tali voci (valore o giacenza) sia positiva o sia comunque superiore a zero

### Immobili esclusi dalla procedura

La procedura non si applica alle attività patrimoniali, come per esempio gli immobili. Vi rientrano infatti le violazioni inerenti alle attività e alle somme derivanti dalla sola vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l'attività lavorativa in via continuativa, ma non anche le violazioni

degli obblighi Ivie derivanti dal possesso degli stessi. È un limite previsto dalla legge anche se è difficile capire perché solo chi abbia mantenuto anziché venduto l'immobile acquistato nel periodo in cui è stato residente all'estero o frontaliere debba essere discriminato

### Rapporti con le con precedenti voluntary disclosure

La procedura non riguarda le attività già regolarizzate con la precedenti edizioni della voluntary disclosure.

Può essere, però, utilizzata nei casi di mancato perfezionamento della voluntary disclosure in presenza di cause di inammissibilità o di improcedibilità – dipesa dalla non piena collaborazio-

ne del contribuente, dalla carenza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza o dalla tardiva presentazione della richiesta di accesso.

Invece l'accesso è negato se il non perfezionamento è dipeso dal fatto che il contribuente non ha versato quanto dovuto in esito alla procedura

### Inammissibilità

Sono cause di inammissibilità (come per il ravvedimento operoso), la notifica di avviso di accertamento o atto di contestazione (non invece, di inviti richieste e questionari, processi verbali o liquidazioni automatiche o comunicazioni di irregolarità).

L'effetto preclusivo riguarda soltanto le annualità interessate dagli accertamenti. Inoltre, l'effetto preclusivo, pertanto, non si realizza se l'attività accertativa è relativa ad un tributo diverso (per esempio l'Iva o l'Ivie) da quelli oggetto della procedura

### I tempi

- La richiesta di accesso deve essere trasmessa entro il 31 luglio 2018, come pure la relazione di accompagnamento; se l'istanza è presentata dopo il 26 luglio l'inoltro può avvenire nei cinque giorni successivi;
- il pagamento delle somme dovute, senza compensazione in F24, avviene un'unica soluzione entro il 30 settembre 2018, o in tre rate mensili

consecutive di pari importo, di cui la prima entro il 30 settembre 2018;

- la regolarizzazione si perfeziona con il versamento dell'unica o dell'ultima rata
- i termini di decadenza dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione delle sanzioni pendenti al 1° gennaio 2018 sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle attività regolarizzate